



Moschioni Ingegneria

Impiantistica

Campione d'Italia (Co)

Regolamento acustico del Territorio Comunale

ai sensi della legge 447/1995 e s.m.i.

14 novembre 2013

Via Diaz 131, 22100 Como

studio@mo-v-ing.it

tel. +39 031 41.47.940 fax: +39 031 22.81.347

Sommario

1	GENERALITÀ.....	4
1.1	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	4
1.2	CONTROLLI E MISURE	5
1.3	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....	5
2	PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	6
2.1	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	6
2.2	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	6
3	IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO	7
3.1	NUOVE ATTIVITÀ.....	7
3.2	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO	8
3.3	VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO.....	9
3.4	REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.....	9
4	ATTIVITÀ TEMPORANEE	10
4.1	DEFINIZIONE	10
4.2	DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA COMPLETA	10
4.3	DOCUMENTAZIONE PER PROCEDURE SEMPLIFICATE	11
4.4	AUTORIZZAZIONE.....	12
4.5	ATTIVITÀ TACITAMENTE AUTORIZZATE.....	14
4.6	TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ TEMPORANEE	15
4.6.1	Generalità	15
4.6.2	Cantieri edili	15
4.6.3	Luna Park, Circhi, Teatri Tenda	16
4.6.4	Manifestazioni popolari	16
5	ATTIVITÀ ALL'APERTO.....	16
5.1	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI.....	16
5.2	ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE ALL'APERTO	17
5.3	SPETTACOLI ALL'APERTO	17
6	ESPOSTI.....	17

6.1	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	18
6.2	VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ A LEGGE	18
6.3	OBBLIGHI DELL'ESPONENTE.....	18
6.4	MANCATA RISPOSTA DEL TITOLARE.....	18
7	ALTRE DISPOSIZIONI	19
7.1	DISPOSIZIONI FINALI	19
7.2	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	19
7.3	RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	19
7.4	SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ	20
7.5	ORDINANZA DI REVOCA	20
7.6	IMMEDIATA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEA	21
7.7	PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE MISURE	21
8	SANZIONI	21
8.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	21
8.2	ONERI DERIVANTI AD ARPA.....	22

1 Generalità

La finalità del presente Regolamento Acustico comunale è la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo per gli aspetti acustici secondo i dettami della Legge 26 Ottobre 1995, n 447 e s.m.i. "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", dei decreti attuativi da essa richiamati e della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 e s.m.i. "Norme in materia di inquinamento acustico".

1.1 Ambito di applicazione del Regolamento

- 1) Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale il Regolamento comunale detta le norme per:
 - a) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'art. 14, comma 2, Legge 447/1995 e s.m.i.;
 - b) controllare, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1, lettera d, Legge 447/1995 e s.m.i., il rispetto:
 - c) della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei titoli abilitativi (D.I.A. e/o permessi di costruire) relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - d) dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al precedente punto;
 - e) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 20 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
 - g) il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge n. 447/1995 e s.m.i., per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate da questo stesso Comune ;
 - h) l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico delle imprese, l'approvazione dei piani ed il controllo teso a verificare l'effettiva e puntuale esecuzione di tali piani.

- 2) Il Comune rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

1.2 Controlli e Misure

- 1) Il Comune si occupa di esercitare le funzioni amministrative e di effettuare e/o coordinare i controlli previsti dalla Legge avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
- 2) Il Comune può eseguire rilievi fonometrici con le proprie strutture tecniche e/o utilizzando il supporto tecnico dell'A.R.P.A., e/o dando incarico ad un proprio consulente di comprovata capacità tecnica ed idoneità professionale (Tecnico Competente in Acustica Ambientale), fermo rimanendo che eventuali provvedimenti Sindacali dovranno essere supportati da misurazioni eseguite dall'ARPA.
- 3) In qualsiasi momento il Sindaco potrà disporre di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente Regolamento, le cui spese saranno attribuite secondo Regolamento.

1.3 Classificazione acustica del territorio

- 1) Il Comune di Campione d'Italia, contestualmente all'adozione del presente regolamento, si è dotato di classificazione acustica del territorio.
- 2) La cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio comunale è consultabile presso gli uffici comunali. Le mappe 1:5.000 ed 1:2.000 della classificazione acustica del territorio sono parte integrante del presente Regolamento comunale.
- 3) Le modificazioni alla classificazione acustica comunale dovranno basarsi sui criteri base definiti dalla Regione Lombardia (art. 4, comma 1, lettera a), Legge n. 447/1995 e s.m.i.) con Deliberazione di Giunta Regionale n.VII/9776 del 2/7/2002 e s.m.i.

2 Piani di risanamento acustico

2.1 Piano di Risanamento Acustico Comunale

- 1) Nel caso si rilevi il superamento dei valori di attenzione di cui all'art.6 del DPCM 14/11/1997 e s.m.i., il Comune di Campione d'Italia predispone ed adotta un Piano di Risanamento Acustico Comunale (art. 6, comma 1, lettera c), Legge n. 447/1995 e s.m.i.). Tale Piano recepisce i Piani di Risanamento Acustico delle Imprese approvati dallo stesso Comune ed ha la finalità di conseguire l'obiettivo dei valori di qualità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i.
- 2) Fanno parte del Piano Comunale di Risanamento Acustico i Piani Pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, autostrade e strade statali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della Legge n. 447/1995 e s.m.i.
- 3) Responsabile del Piano di Risanamento Acustico Comunale è l'Ufficio Tecnico Comunale che coordina gli interventi che coinvolgono gli altri servizi comunali.

2.2 Piano di Risanamento Acustico delle Imprese

- 1) Tutte le Imprese e/o attività devono verificare la rispondenza dei valori delle proprie emissioni con i limiti di cui D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i., relativamente alla zona acustica ove è ubicata l'impresa o l'attività medesima, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 15, della legge 447/1995 e s.m.i: *"2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.*
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso."

- 2) Le Imprese che non rispettano i limiti di immissione, di emissione e di criterio differenziale devono predisporre un Piano di Risanamento Acustico.
- 3) Le verifiche ed i Piani di Risanamento Acustico di cui al comma precedente devono essere redatti da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale in conformità ai criteri stabiliti dalla DGR n.VII/6906 del 16/11/2001 e s.m.i.. Il Piano di Risanamento Acustico, in particolare, deve contenere una descrizione dettagliata delle misure di contenimento acustico ed i tempi di realizzazione degli interventi.
- 4) La documentazione relativa al Piano di Risanamento Acustico delle Imprese deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale al fine del rilascio del relativo nulla-osta.
- 5) Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale
- 6) Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma precedente e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.
- 7) Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.

3 Impatto acustico e clima acustico

Le Valutazioni di cui al presente paragrafo 3 potranno essere rese in forma semplificata nei casi e modi previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dal DPR 227/11 e legge 106/2011 art.5, comma 5.

3.1 Nuove attività

- 1) Le nuove attività che determinano innalzamento dei livelli di sonori negli ambienti, sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995 e s.m.i., a produrre una Valutazione previsionale d'Impatto Acustico (si veda il punto 3.2).

- 2) Tutte le nuove attività la cui natura comporti particolari esigenze di protezione acustica sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995 e s.m.i., a produrre una Valutazione previsionale di Clima Acustico (si veda il punto 3.3).

3.2 Valutazione dell'Impatto Acustico

- 1) Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di :
 - a. strade tipo: autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali;
 - b. discoteche;
 - c. impianti sportivi e/o ricreativi;
 - d. le attività produttive, commerciali, di servizio, i circoli privati ed i pubblici esercizi, ove saranno installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e. aeroporti, aviosuperfici ed eliporti

dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico mediante Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico.

- 2) La Valutazione previsionale d'Impatto Acustico deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.VII/8313 del 8/3/2002 e s.m.i.
- 3) Il rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzo dei suddetti immobili o infrastrutture e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive è subordinato alla Verifica del rispetto dei valori delle emissioni sonore indicate in fase di Valutazione previsionale d'Impatto Acustico, oltre ai limiti della classificazione acustica comunale. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, l'Impresa è obbligata a presentare un Piano di Risanamento Acustico (art. 2.2 comma 2) del presente Regolamento).
- 4) Le documentazioni di Valutazione e di Verifica devono essere trasmesse all'Ufficio Tecnico Comunale al fine del rilascio del relativo nulla-osta. L'ufficio tecnico potrà avvalersi per il rilascio dell'approvazione di competenza del supporto tecnico dell'A.R.P.A., o di un proprio consulente di comprovata capacità tecnica ed idoneità professionale (Tecnico Competente in Acustica Ambientale).
- 5) Sono fatte salve le prescrizioni specifiche in materia acustica di cui all'art. 11 DGR VIII/6495 2008.

3.3 Valutazione del Clima Acustico

- 1) Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di :
 - a. scuole ed asili nido;
 - b. ospedali;
 - c. case di cura e di riposo;
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate nell'art. 3.2 punto 1);dovranno documentare il rispetto delle esigenze di protezione acustica delle aree interessate mediante Valutazione previsionale del Clima Acustico.
- 2) La Valutazione di Clima Acustico deve essere realizzata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.VII/8313 del 8/3/2002 e s.m.i..
- 3) La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio del nulla-osta il quale valuterà la documentazione secondo le modalità di cui all'art 3.2 punto 4)
- 4) La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio del nulla-osta il quale valuterà la documentazione secondo le modalità di cui all'art 3.2 punto 4)

3.4 Requisiti acustici degli edifici

- 1) La documentazione per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio (anche nel caso di rifacimento parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, delle facciate esterne, verniciatura esclusa) relativo a edifici adibiti a:
 - a. residenze o assimilabili;
 - b. uffici e assimilabili;
 - c. alberghi e pensioni o assimilabili;
 - d. ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - e. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

deve contenere, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 e s.m.i., una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti con modalità previsionali, il rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e s.m.i.

- 2) La documentazione di valutazione del soddisfacimento dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e s.m.i. deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio del nulla-osta il quale valuterà la documentazione secondo le modalità di cui all'art 3.2 punto 4)

4 Attività temporanee

4.1 Definizione

Ai fini del presente documento vigono le seguenti definizioni:

- 1) Si definisce "attività temporanea" qualsiasi attività (in via esemplificativa ma non esclusiva: lavori e lavorazioni stradali, cantieri, manifestazioni, spettacoli ecc) si svolga in aree o siti per loro natura non permanentemente destinati a tale attività.
- 2) Si definisce "rumorosa" un'attività che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori che possano dare luogo a superamento dei limiti di legge.
- 3) Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate secondo procedura completa o semplificata. L'Ufficio Tecnico Comunale per ciascuna attività indicherà quale tipo di procedura sarà applicabile per ogni autorizzazione, attesa la tipologia di attività rumorosa prevista.

4.2 Documentazione per la procedura completa

- 1) I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono presentare istanza all'Ufficio Tecnico Comunale. Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:

- a. dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b. descrizione dell'attività;
 - c. durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d. caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misurazioni); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea;
 - e. elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;
 - f. la previsione dei livelli raggiunti presso i recettori prossimi;
 - g. l'entità del superamento dei limiti di zona e differenziale;
 - h. i limiti, richiesti in deroga, che verranno rispettati;
 - i. gli orari di attività;
 - j. descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - k. pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e dei recettori
- 2) I dati dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata all'istanza redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2, Legge n. 447/1995 e s.m.i.).
 - 3) All'istanza deve essere allegata attestazione di versamento delle spese di istruttoria come determinate con apposito atto di Deliberazione di Giunta Comunale.
 - 4) La documentazione di cui ai punti precedenti deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio del nulla-osta il quale valuterà la documentazione secondo le modalità di cui all'art 3.2 punto 4)

4.3 Documentazione per procedure semplificate

- 1) I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di particolari attività rumorose temporanee devono presentare istanza all'Ufficio Tecnico Comunale. Tale istanza, in forma semplificata, deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:

- a. dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b. descrizione di massima dell'attività;
 - c. durata dell'attività;
 - d. elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati;
- 2) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione.

4.4 Autorizzazione

- 1) L'autorizzazione sarà emanata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso in cui il Comune ritenga di doversi avvalere del supporto di ARPA l'autorizzazione sarà emanata entro 60 gg. Alla scadenza dei suddetti termini l'autorizzazione è da ritenersi concessa in termini provvisori, con le seguenti limitazioni: nei giorni feriali, nelle fasce orarie e con i limiti di cui alla Tabella 1.

Tabella 1

Fascia oraria	Limite massimo di immissione in facciata dell'edificio più esposto	Limite massimo di immissione dell'edificio più esposto a finestre chiuse
08:00 - 09:00	70,0 dB(A)	50,0 dB(A)
09:00 - 12:30	80,0 dB(A)	50,0 dB(A)
12:30 - 14:30	65,0 dB(A)	50,0 dB(A)
15:00 - 18:00	80,0 dB(A)	50,0 dB(A)
18:00 - 19:00	70,0 dB(A)	50,0 dB(A)

Il parametro considerato nella Tabella 1 è il Livello equivalente integrato sulla fascia oraria considerata. Il livello massimo di immissione, valutato come L_{AFmax} , non potrà essere superiore per più di 10 dB(A) rispetto ai valori di Tabella 1 nella fascia. (p.es. fra le ore 8 e le ore 9 il livello equivalente non potrà essere superiore a 70 dB(A), il livello massimo non superiore a $70+10=80$ dB(A)).

- 2) L'Ufficio Tecnico Comunale potrà prevedere e/o successivamente richiedere che il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione in deroga proceda, tramite un proprio Tecnico Competente in Acustica (art. 2, Legge n. 447/1995 e s.m.i.) all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica dell'attività temporanea, formulate dal Tecnico Competente, dovranno essere comunicate al Ufficio Tecnico Comunale di Gestione Ambientale del Territorio e tenute disponibili presso il sito ove è gestita l'attività per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilevamenti acustici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti saranno effettuati per un tempo di misura (Tm) rappresentativo del periodo massimo di disturbo determinato dall'attività temporanea.
- 3) Se gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui al precedente art. 4.2 comma 1, lettera j, non saranno ritenuti adeguati per limitare le emissioni rumorose dell'attività temporanea, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad indicare nell'autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.
- 4) Dovranno essere rispettate, inoltre, le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via d'urgenza, da parte degli organi di controllo.
- 5) Copie dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione devono essere tenute sul luogo ove è svolta l'attività ed esibire al personale incaricato di eseguire controlli.
- 6) La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
- 7) Chiunque gestisca o lavori nell'ambito delle attività rumorose temporanee (ivi compresi dipendenti e/o subappaltatori di qualsiasi natura) deve essere informato circa il contenuto dell'autorizzazione ed in particolare delle misure di contenimento acustico e di quelle

eventualmente prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale ed inserite nel provvedimento autorizzativo.

4.5 Attività tacitamente autorizzate

- 1) Sono tacitamente autorizzate ed esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione in deroga:
 - a. le manutenzioni all'interno di edifici, con l'esclusione dei lavori che comportino demolizione di murature e piastrellature ed in generale tutte le attività che comportano l'uso di mazza, martelli demolitori e simili.
 - b. tutte quelle attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nel presente Regolamento, quali, ad esempio, i lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni e l'esercizio di hobby; queste attività sono consentite anche il sabato e nei giorni festivi dalle ore 09,00 alle ore 20,00, sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali di contenimento acustico per la limitazione del disturbo;
 - c. l'attività di taglio dell'erba, manutenzione siepi e similari con macchinari a motore endotermico o con potenza sonora superiore a 80 dB(A), in orario come segue:
 - da Ottobre a Marzo (compresi):
 - giorni feriali = fra le ore 9,00 e le 18,00
 - giorni festivi = fra le ore 9,00 e le 12,00 – fra le 14,00 e le 17,00
 - da Aprile a Settembre (compresi):
 - giorni feriali = fra le ore 9,00 e le 19,00
 - giorni festivi = fra le ore 9,00 e le 12,00 – fra le 16,00 e le 18,00
 - d. manifestazioni quali comizi politici e sindacali purché con diffusione sonora di solo parlato, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni in occasione di feste nazionali o comunali, manifestazioni a carattere benefico, processioni religiose che terminino entro le ore 24,00;
 - e. i lavori di pronto intervento urgenti ed inderogabili, adottando comunque gli accorgimenti tecnici di contenimento acustico. L'urgenza degli interventi esclude i vincoli

degli orari e dei limiti da rispettare; in ogni caso superata la fase d'urgenza valgono i limiti temporali ed acustici riportati in questo Regolamento.

4.6 Tipologie di attività temporanee

4.6.1 Generalità

Fatte salve le indicazioni di cui ai punti 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, si intendono da sottoporre a procedura completa di deroga per attività temporanea di cui al punto 4.2:

- Spettacoli di qualsiasi natura, aperti al pubblico o privati, con affluenza di persone superiore a cinquanta. Sono compresi gli spettacoli pirotecnici,
- Manifestazioni di qualsiasi natura non ricadenti in quanto previsto al punto 4.5.

4.6.2 Cantieri edili

- 1) Le attività dei cantieri edili ed affini in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della Legge n. 447/1995 e s.m.i. dovranno svolgersi tra le ore 08,00 e le ore 19,00 dei giorni feriali. Nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza è possibile ottenere l'autorizzazione ad espletare le attività di cantiere nei giorni festivi ed in altre fasce orarie facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui all'art. 4.2 del presente Regolamento.
- 2) Per le attività temporanee di cantiere che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge n. 447/1995 e s.m.i., il valore massimo di immissione misurato in facciata dell'edificio più esposto non deve superare i limiti di cui alla Tabella 1 dell'art. 4.4 del presente Regolamento. Per motivi di tutela dell'incolumità e/o di sicurezza è possibile ottenere limiti in deroga superiori facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui all'art. 4.2 del presente Regolamento.
- 3) Il rispetto dei valori in deroga è escluso per la facciata dell'edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale.
- 4) In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non deve essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria. L'attività è autorizzata dalle 08,30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19,00.

4.6.3 Luna Park, Circhi, Teatri Tenda

- 1) Ricadono in quest'articolo le emissioni sonore provenienti da strutture temporanee quali Luna Park, Circhi, Teatri Tenda.
- 2) L'autorizzazione in deroga è da richiedere con le modalità di cui all'articolo 4.2.
- 3) Le attività alle quali si riferisce quest'articolo possono essere svolte in deroga alla fascia oraria di cui alla Tabella 1 fino alle ore 22,30. Per attività di particolare rilievo, con parere favorevole del Sindaco, potranno essere concesse ulteriori deroghe, tali comunque da non superare il limite massimo di 50 dB(A) di immissione nell'edificio più esposto ed a finestre chiuse.

4.6.4 Manifestazioni popolari

- 1) Ricadono in quest'articolo le manifestazioni popolari quali le sagre, mercatini, feste rionali e simili dotate di impianti che emettono rumore e/o di impianti di amplificazione sonora.
- 2) L'autorizzazione in deroga è da richiedere con le modalità ed alle condizioni di cui al precedente articolo 4.2.

5 Attività all'aperto

5.1 Attività di gestione dei servizi ambientali

- 1) Sono comprese le attività di spazzamento, di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata, le attività di manutenzione degli spazi verdi, dei parchi e dei giardini, le attività di manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria ed attività similari.
- 2) In relazione alla fondamentale importanza dei suddetti servizi il Comune regola orari e modalità di esecuzione delle attività medesime; dovranno comunque essere svolte:
 - a. tra le 08:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 17:00 nelle adiacenze delle case di cura o affini.
 - b. preferibilmente in orari diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche nei pressi delle scuole e degli asili.
- 3) Non sono oggetto di limitazione, salvo l'adozione delle procedure di contenimento delle immissioni sonore tecnicamente possibili, le attività di manutenzione straordinaria la cui ritardata esecuzione può costituire rischio per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente.

5.2 Attività sportive svolte all'aperto

- 1) Tutte le attività sportive svolte all'aperto in impianti fissi aventi carattere regolare e periodico di tipo settimanale (allenamenti e gare) dovranno rispettare i limiti di zona delle aree in cui esse avvengono.
- 2) Le attività alle quali si riferisce il presente articolo possono essere svolte in deroga con le modalità ed alle condizioni di cui al precedente 4.3.
- 3) Tutte le attività sportive sia agonistiche sia ricreative che si svolgono all'esterno degli impianti fissi sono regolamentati dall'art. 5.3.

5.3 Spettacoli all'aperto

- 1) Per spettacoli all'aperto s'intendono tutte le manifestazioni musicali, teatrali, sportive, e similari che si svolgono in uno spazio aperto.
- 2) Le attività alle quali si riferisce il presente articolo possono essere svolte in deroga con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 4.2 o all'articolo 4.3 secondo valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3) Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti in deroga a quanto espresso nel comma precedente, potranno essere concesse ulteriori deroghe fino ad un limite massimo di 80 dB(A) in corrispondenza del confine dell'area in cui si svolgono le attività in questione, alle condizioni che siano comunque adottati tutti i criteri per le limitazioni delle immissioni sonore.

6 Esposti

Qualora un cittadino ritenga che un'attività produca immissioni sonore eccedenti la legge può procedere a segnalazione al Sindaco. La segnalazione deve contenere, oltre agli estremi del reclamante, una descrizione, anche sommaria, di tipologia ed orari di immissione, nonché della sorgente e dell'attività di cui è lamentela. Il Sindaco provvederà ad avvio del Procedimento.

6.1 Avvio del Procedimento

Il Sindaco segnalerà al titolare dell'attività l'avvio del procedimento a termini di legge, indicando il contenuto della segnalazione del cittadino, gli estremi di questi ed il suo indirizzo e le modalità per poterlo contattare.

Il Sindaco richiederà che entro il termine di 30 giorni dall'avvio del procedimento, il titolare dell'attività provveda a valutazione, tramite Tecnico Competente abilitato ai sensi di legge, della situazione, anche attraverso l'accesso agli ambienti disturbati.

6.2 Valutazione della conformità a legge

Al termine della valutazione, il titolare dell'attività fornirà al Comune relazione contenente le valutazioni ai sensi di legge, e, qualora necessario, piano di bonifica redatto ai sensi di legge, con previsione di risultati e tempistica per la realizzazione degli interventi.

Il Sindaco, valutata la documentazione ricevuta:

- concederà termine per la realizzazione delle opere previste nella relazione di cui sopra e per la presentazione di relazione di collaudo, redatta da Tecnico competente, oppure,
- richiederà ad ARPA intervento per la misurazione presso il reclamante, oppure,
- procederà ad archiviazione motivata del procedimento.

6.3 Obblighi dell'esponente

Il cittadino che ha presentato segnalazione ha obbligo di permettere al Tecnico, designato dal titolare della sorgente rumorosa, l'accesso ai luoghi ove è segnalato il supero dei limiti affinché questi possa procedere alle misurazioni necessarie per la corretta valutazione della situazione e la redazione di progetto di bonifica. Il tecnico darà ampio preavviso del sopralluogo al cittadino.

Qualora il cittadino esponente neghi l'accesso al tecnico della controparte, il titolare dell'attività disturbante segnalerà tale fatto al Sindaco, che, potrà archiviare motivatamente il procedimento.

6.4 Mancata risposta del titolare

Nel caso in cui entro il termine di 30 giorni il titolare dell'attività rumorosa non provveda alla presentazione di relazione di cui all'art. 6.2, il Sindaco richiederà ad ARPA intervento per la misura-

zione presso il reclamante. Qualora le misurazioni effettuate da ARPA indichino il superamento dei limiti di legge, il Sindaco emetterà ordinanza indicante il termine di giorni 90 per il risanamento. Tale termine potrà essere motivatamente prolungato o ridotto dal Sindaco sulla base di valutazioni tecniche o di pubblica salute.

I costi delle attività di cui sopra sono regolamentati secondo l'art. 8.2.

7 Altre disposizioni

7.1 Disposizioni finali

- 1) Tutte le deroghe ai limiti massimi previsti nel presente Regolamento potranno essere variate di volta in volta dal Sindaco con una ordinanza motivata.
- 2) Sono abolite tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte da quest'Amministrazione anteriormente all'entrata in vigore di questo Regolamento.
- 3) Il Comune fissa il costo di istruzione delle pratiche autorizzative mediante atto di Giunta Comunale.

7.2 Ordinanze contingibili ed urgenti

- 1) Il caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Sindaco può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

7.3 Responsabili dei procedimenti amministrativi

- 1) Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., è responsabile del procedimento amministrativo oggetto del presente documento il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) Il Comando della Polizia Locale è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 8

7.4 Sospensione di attività

- 1) Qualora l'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di cui al DPCM 14.11.1997 e s.m.i. e a quelli concessi in deroga, continui a non rispettare le norme contenute nella normativa vigente e nel presente Regolamento, il Sindaco con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
- 2) L'ordinanza sindacale dovrà essere emessa ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- 3) Con tale ordinanza il Sindaco può dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca.

7.5 Ordinanza di revoca

- 1) Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi derogabili stabiliti dal presente Regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Comune può procedere:
 - a. alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti DPCM 14.11.1997 e s.m.i.; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona;
 - b. alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora stabilendo limiti più restrittivi rispetto a quelli massimi derogabili. Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:
 - i. classificazione acustica;
 - ii. livello differenziale;
 - iii. eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
 - iv. disagio causato alla popolazione.
- 2) In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento, verificati dal competente Ufficio Comunale o dall'A.R.P.A., il Comune può provvedere, senza preventiva

diffida, alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa. Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno essere valutati i seguenti criteri:

- a. la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
- b. la durata del superamento;
- c. l'area di destinazione d'uso del territorio;
- d. altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
- e. disagio causato alla popolazione.

7.6 Immediata cessazione di attività temporanea

- 1) Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti di Legge in mancanza della necessaria autorizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale emette ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

7.7 Presentazione dei risultati delle misure

- 1) I risultati dei controlli effettuati dovranno essere inviati all'Ufficio Tecnico Comunale nelle forme e nelle modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale.

8 Sanzioni

8.1 Sanzioni amministrative

- 1) La competenza amministrativa dell'erogazione della sanzione con relativo iter è strettamente comunale e di competenza della Polizia Locale su segnalazione dell'Ufficio Tecnico comunale.
- 2) Le sanzioni in materia di inquinamento acustico e disturbo dai rumori sono individuate dalla legislazione nazionale e regionale (art. 10, Legge 447/95 e s.m.i. e art. 15, L.R. 13/01 e s.m.i.), come sintetizzato nella seguente tabella :

INFRAZIONE	SANZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO

Non ottemperanza ai provvedimenti dell'autorità	Da € 2.000.000 (€ 1.032,91) a € 20.000.000 (€ 10.329,13)	Legge 447/95, art. 10, comma 1
Supero dei limiti di emissione o di immissione	Da € 1.000.000 (€ 516,45) a € 10.000.000 (€ 5.164,56)	Legge 447/95, art. 10, comma 2 (come modificato da Legge 426/98) ;
Violazione delle disposizioni emanate (anche da Regione, Provincia e Comune) in attuazione della Legge 447/95	Da € 500.000 (€ 258,22) a € 20.000.000 (€ 10.329,13)	Legge 447/95, art. 10, comma 3
Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica di cui all'art.10 comma 4 della L.R. n.13/2001	Da € 500.000 (€ 258,22) a € 1.000.000 (€ 516,45)	L.R. 13/01, art. 16, comma 1

Per le altre infrazioni al presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative nell'ambito del limite minimo di €. 200.000 (€ 103,29) e massimo di €. 1.000.000 (€ 516,45).

8.2 Oneri derivanti ad ARPA

Ai sensi dell'art. 15 comma 3 della Legge regionale 10 agosto 2001 – n. 13 e s.m.i. Norme in materia di inquinamento acustico, gli oneri derivanti all'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dall'amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture in deroga a quanto stabilito agli articoli 3, comma 2, e 26, comma 5, della l.r. 16/1999. Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della stessa l.r. 16/1999.